



Contratto di Assicurazione Multirischi Sci Noproblem

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Nota informativa, comprensiva del glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Modulo di proposta, ove previsto

deve essere consegnato alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Sci Noproblem - Nota Informativa**NOTA INFORMATIVA****Contratto di assicurazione Multirischi****SCI NOPROBLEM**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	La persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.
Europ Assistance	L'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A.
Franchigia	Il numero di giorni per i quali non viene erogata alcuna indennità.
Garanzia	L'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.
Indennizzo	La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.
Massimale/Somma Assicurata	L'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione..
Prestazione	L'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nell'accadimento di un sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è riconosciuta la Prestazione/Garanzia.

Mod. 13466 - Nota Informativa SCI NOPROBLEM**Data ultimo aggiornamento 01.06.2014****A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE****1. Informazioni generali**

- a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. - Gruppo Generali;
- b) sede legale: Milano - Piazza Trento, 8 - 20135 - Italia;
- c) recapito telefonico: +39 02.58.38.41 sito internet: www.europassistance.it, e-mail servizio.clienti@europassistance.it;
- d) L'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152 ed è iscritta al numero 1.00108 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 54.095.814, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 31.059.910,00.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 132,0%; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 48.596.000,00 e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 36.819.000,00.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2013.

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell'impresa saranno disponibili consultando il sito www.europassistance.it.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Per coperture di durata pari a 365 giorni, il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza

La disdetta, qualora non si voglia il rinnovo, deve essere inviata da una delle parti all'altra, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della polizza.

Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi relativi alla persona dell'Assicurato.

Il Contraente troverà le garanzie non modificabili od opzionabili, previste nelle seguenti quattro Sezioni:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - vedi artt. 13 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;

Sci Noproblem - Nota Informativa

- Sezione II - Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore - vedi artt. 21 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio - vedi artt. 28 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura - vedi artt. 36 e seguenti per gli aspetti di dettaglio;
- Sezione V - Assicurazione Rimborso del costo dello skipass e delle lezioni di sci - vedi artt. 44 e seguenti per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni sono riportate, all'interno di ciascuna Sezione, negli articoli di seguito indicati:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - artt. 14, 18 e 19;
- Sezione II - Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore - artt. 22 e 23;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio - artt. 29 e 33;
- Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura Malattia - artt. 37 e 41;
- Sezione V - Assicurazione Rimborso del costo dello skipass e delle lezioni di sci - art. 45.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato "Esclusioni":

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 16;
- Sezione II - Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore - art. 25;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio - art. 31;
- Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura Malattia - art. 39;
- Sezione V - Assicurazione Rimborso del costo dello skipass e delle lezioni di sci - art. 47.

Ogni prestazione/garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione può prevedere specifiche esclusioni.

Per tutte le Sezioni, è prevista una condizione di sospensione della garanzia ex art. 1901 C.C. per mancato o tardivo pagamento del premio.
Si veda l'art. 3 per gli aspetti di dettaglio.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi dei massimali.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 14 punti 4, 5, 6 e 7;
- Sezione II - Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore - art. 22;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio - art. 29;
- Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura Malattia - art. 37;
- Sezione V - Assicurazione Rimborso del costo dello skipass e delle lezioni di sci - art. 45.

Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi degli scoperti e/o delle franchigie.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio - art. 29;
- Sezione IV - Assicurazione Indennitaria Giornaliera da Ingessatura Malattia - art. 37.

Esempio di massimale:

Massimale assicurato	Euro 1.000,00
Ammontare del danno	Euro 1.800,00
Danno risarcibile nei limiti del massimale	Euro 1.000,00
Parte di danno a carico dell'Assicurato	Euro 800,00

Esempio di scoperto:

Ammontare del danno stimato	Euro 10.000,00
Scoperto 10% con un minimo di Euro 500,00	Euro 1.000,00
Danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	Euro 9.000,00

Esempio numerico di franchigia in giorni:

se la franchigia pattuita è di 60 giorni:

- i sinistri che comportano un'inabilità temporanea o che prevedono una diaria di durata **pari o** inferiore a 60 giorni non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri che comportano un'inabilità temporanea o che prevedono una diaria di durata **superiore** a 60 giorni non verranno indennizzati/risarciti a partire dal 61° giorno per il periodo di tempo massimo indicato in polizza.

4. Periodi di carenza contrattuali

Il contratto di assicurazione non prevede dei periodi di carenza contrattuali.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario Sanitario - Nullità

Avvertenze

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui).

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Il contratto di assicurazione non prevede la compilazione del questionario sanitario.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Avvertenze

L'assicurato deve dare comunicazione scritta ad Europ Assistance di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Si rinvia agli artt. 5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Rimborso Spese Mediche per Infortunio la pratica dello sci estremo.

Sci Noproblem - Nota Informativa

7. Premi

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo anche in rate semestrali. In caso di pagamento semestrale del premio verrà prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del 2%.

Si ricordano i mezzi di pagamento ammessi:

- assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza),
- accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Ove l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito.

I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di Euro 750,00 (**escluso se l'acquisto della polizza avviene a distanza**).

Avvertenze

Europ Assistance o l'intermediario possono applicare sconti di premio sulla base di eventuali specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti del premio.

9. Rivalse

Avvertenze

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

10. Diritto di recesso

Avvertenze

Non è previsto alcun diritto di recesso.

11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Avvertenze

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

12. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

13. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l'evento previsto in polizza che determina la richiesta di assistenza; l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

Per la Sezione II - Assicurazione Responsabilità civile dello sciatore, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui l'Assicurato ha conoscenza dell'avvenuto sinistro da parte del terzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per la Sezione III - Assicurazione Rimborso spese Mediche per Infortunio, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi di un infortunio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione IV - Assicurazione Indennitaria giornaliera da ingessatura, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'infortunio stesso; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro.

Per la Sezione V - Assicurazione Rimborso del costo dello skipass e delle lezioni di sci, l'individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi di un infortunio che abbia comportato un ricovero superiore a tre giorni o un'ingessatura; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 10 giorni dal verificarsi del sinistro.

Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio:

- Sezione I - Assicurazione Assistenza - art. 17;
- Sezione II - Assicurazione Responsabilità Civile dello Sciatore - art. 26;
- Sezione III - Assicurazione Rimborso Spese Mediche per Infortunio - art. 32;
- Sezione IV - Assicurazione Indennitaria giornaliera da ingessatura - art. 40;
- Sezione V - Assicurazione Rimborso del costo dello skipass e delle lezioni di sci - art. 48.

Avvertenze

I sinistri relativi all'Assicurazione Assistenza sono gestiti dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A..

Sci Noproblem - Nota Informativa

15. Assistenza diretta - Convenzioni

Non è prevista assistenza diretta.

16. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento, 8, 20135 Milano, fax 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353.
I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria esperito.

17. Arbitrato

Avvertenza

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente.

INFORMATIVA NELL'IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

Il presente contratto di assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore [Europ Assistance Italia SpA] impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67-quater del D. Lgs. 206/05 (Codice del Consumo) Si informa che:

Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

Europ Assistance Italia SpA è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Il contratto di assicurazione proposto è descritto nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la sua scelta successivamente.

Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.

Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.

Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Ai sensi dell'art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione di durata inferiore ad un mese.

Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi riportati nella Nota Informativa.

Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Bruno Scaroni



Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione

■ INDICE

	pag.
DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	2
SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA	2
SEZIONE II - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO SCIATORE	4
SEZIONE III - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO	5
SEZIONE IV - ASSICURAZIONE INDENNITARIA GIORNALIERA DA INGESSATURA	6
SEZIONE V - ASSICURAZIONE RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS E DELLE LESIONI DI SCI	6
COME RICHIEDERE ASSISTENZA	8

Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole sezioni.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, ed ivi residente, per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

Famiglia: l'Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. del 30.5.89 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.

Franchigia: il numero di giorni per i quali non viene erogata alcuna indennità.

Garanzia: l'Assicurazione, diversa dall'Assicurazione assistenza, per la quale in caso di sinistro Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formando-ne parte integrante.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'Assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nell'Assicurazione assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Prestazione/Garanzia.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che

influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance. ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo, ferme le successive scadenze e il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere corrisposti a Europ Assistance o, qualora presente, all'intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all'incasso dei premi.

Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Nell'ipotesi in cui il Contraente abbia scelto la copertura di durata annuale, tra le parti si conviene che, in mancanza di disdetta data da una delle parti all'altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.

Nell'ipotesi in cui il Contraente abbia scelto coperture di durata inferiore ai 365 giorni è escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. *Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..*

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 6. - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Con-

traente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7. - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE

Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO" e "AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO", spetta ad Europ Assistance l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.

Art. 12. - RISOLUZIONE ESPRESSA

La Polizza si intenderà risolta ipso iure ex art. 1456 del Codice Civile nel caso il Contraente non rispetti quanto indicato nella presente Polizza, in particolare quanto stabilito dagli artt. "RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO".

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art. 13. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica residente in Italia, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 14. - OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro **sono dovute a condizioni che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e/o del pattinaggio sul ghiaccio. Le prestazioni sono valide in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempre che gli impianti di risalita siano in funzione.**

Per i cittadini stranieri o per gli italiani residenti all'estero, le prestazioni vengono fornite fino all'Istituto di cura attrezzato più vicino al luogo dell'infortunio o alla residenza/domicilio.

Le prestazioni della presente sezione sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Nel caso in cui l'Assicurato, in seguito di ad infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto, considerato le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. INFORMAZIONI SULLA DEGENZA

Qualora l'Assicurato fosse ricoverato sul luogo del sinistro presso un ospedale, i medici della Struttura Organizzativa provvederanno a tenere costantemente aggiornati i familiari a casa relativamente alle condizioni di salute dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui sono a conoscenza.

3. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

4. RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio, l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato o del rientro alla sua residenza o nella località eletta a domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo

e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura, sempreché situato in uno dei Paesi europei.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, **fino ad un massimo di Euro 4.000,00 per Assicurato.** In caso di Polizza Famiglia o Polizza Gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più assicurati la garanzia si intenderà complessivamente prestata **fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00.**

Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni e contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

5. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse **ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni**, la Struttura Organizzativa fornirà con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, sempreché residente in uno dei Paesi europei, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 200,00** se il sinistro è avvenuto in Italia;
- il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 400,00** se il sinistro è avvenuto all'Estero.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

6. AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, non fosse in condizione di guidare il veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado

di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. In alternativa, a scelta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell'autista o del biglietto **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. Nel caso in cui l'Assicurato rientrasse senza attendere l'autista, dovrà specificare il luogo dove è in custodia il veicolo da ritirare e lasciare sul posto: le chiavi, il libretto di circolazione, l'autorizzazione alla guida del veicolo, e se si trova all'estero, la carta verde.

7. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che si trovavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare, sempreché residente in uno dei Paesi europei, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 200,00 se il sinistro è avvenuto in Italia;**
- il costo dei biglietti **fino ad un importo massimo di Euro 400,00 se il sinistro è avvenuto dall'Estero.**

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.

Art. 15. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (**esclusa la Groenlandia**), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 16. - ESCLUSIONI

Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:
a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'a-

Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione

- tomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c. dolo dell'Assicurato;
 - d. tentato suicidio o suicidio;
 - e. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con sci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - f. infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - g. infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
 - h. mancato uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;
 - i. malattia.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

Art. 17. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione.

Art. 18. - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata la prestazione.

Art. 19. - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene

che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 20. - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO SCIATORE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Art. 21. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica, residente in Italia, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 22. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è valida in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempreché gli impianti di risalita siano in funzione.

1. RESPONSABILITÀ CIVILE

Qualora l'Assicurato fosse tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e per lesioni personali in conseguenza di un fatto accidentale proprio verificatosi durante l'esercizio della pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e del pattinaggio sul ghiaccio, Europ Assistance si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tali spese fino alla concorrenza del massimale previsto.

Massimale

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza massima complessiva di Euro 250.000,00 per capitali, interessi e spese per sinistro e per ciascun periodo di validità della Polizza.**

Art. 23. - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con Lui convivente.

Art. 24. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco,

Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 25. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a. da furto;
- b. cagionati dolosamente dall'Assicurato;
- c. cagionati a beni materiali;
- d. derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore;
- e. derivanti dalla detenzione di sostanze tossiche o radioattive e da inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua;
- j. cagionati dal mancato utilizzo del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003.

Sono inoltre esclusi:

- f. i sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare di Europ Assistance, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale.

Art. 26. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - RC dello sciatore" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- descrizione circostanziata dei fatti che hanno comportato i danni ai terzi e, ove tenuto, copia della denuncia presentata all'Autorità competente;
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato;
- certificato medico o dichiarazione indicante le lesioni riportate dal danneggiato.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 27. - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA

Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione

Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE III - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE PER INFORTUNIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Art. 28. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica, residente in Italia, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 29. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia Rimborso Spese Mediche per infortunio, di cui al paragrafo Rimborso Spese Mediche, che Europ Assistance si impegna a fornire all'Assicurato è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e/o del pattinaggio sul ghiaccio. La garanzia è valida in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempreché gli impianti di risalita siano in funzione.

RIMBORSO SPESE MEDICHE

Qualora l'Assicurato, entro 15 giorni dall'infortunio, dovesse sostenere, sul posto, spese mediche/farmaceutiche/ ospedaliere, Europ Assistance provvederà al loro rimborso entro il massimale previsto.

Massimale

Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico, con pagamento diretto sul posto da parte della Struttura Organizzativa e/o come rimborso, **fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro e per il periodo di validità della Polizza stessa.**

Nel massimale indicato sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico **fino a Euro 100,00 al giorno per Assicurato;**
- le spese per cure dentarie urgenti **fino a Euro 100,00 per Assicurato;**

- le spese per riparazioni di protesi **fino a Euro 100,00 per Assicurato;**
- le spese per acquisto e applicazioni di apparecchi ortopedici e/o protesici **fino a Euro 400,00 per Assicurato;**
- le spese di trasporto con mezzi attrezzati all'istituto di cura più vicino **fino a Euro 1.000,00 per Assicurato.**

Scoperto

Il rimborso verrà effettuato, per ogni singolo sinistro, applicando uno **scoperto del 20% sulle spese sostenute con un minimo di Euro 52,00.**

Art. 30. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (**esclusa la Groenlandia**), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 31. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- dolo dell'Assicurato;**
- tentato suicidio o suicidio;**
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con sci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;**
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- gli infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- mancato uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;**
- malattia;**
- tutte le spese sostenute dall'Assicurato, qualora non abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;**
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico non relative ad interventi di chirurgia ricostruttiva, per cure infermieristiche, fisioterapiche e termali;**

- le spese sostenute oltre il 15° giorno dall'infortunio o successivamente alla partenza dal luogo dell'infortunio stesso;**
- le spese per acquisto e riparazione di occhiali e lenti a contatto.**

Art. 32. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso spese mediche" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 33. - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 34. - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art. 35. - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto dello scoperto previsto.

Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione

SEZIONE IV - ASSICURAZIONE INDENNITARIA GIORNALIERA DA INGESSATURA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Ingegnatura: il mezzo di contenzione confezionato con gesso da modellare o con altri tutori immobilizzanti equivalenti.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Art. 36. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica, residente in Italia, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 37. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia Indennitaria Giornaliera da Ingegnatura, di cui al paragrafo Indennitaria Giornaliera da Ingegnatura, che Europ Assistance si impegna a fornire all'Assicurato, è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e/o del pattinaggio sul ghiaccio. La garanzia è valida in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempre che gli impianti di risalita siano in funzione.

INDENNITARIA GIORNALIERA DA INGESSATURA

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, fosse portatore di ingessatura, Europ Assistance riconoscerà una indennità di Euro 15,00 giornaliere fino ad un massimo di 20 giorni per sinistro e per il periodo di validità della Polizza stessa.

Franchigia

L'indennità verrà liquidata a decorrere dal sedicesimo giorno dall'applicazione dell'ingessatura.

Art. 38. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 39. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- tentato suicidio o suicidio;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con sci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- mancato uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003;
- gli infortuni avvenuti a causa di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme manico-depressive e relative conseguenze/comPLICANZE.

Art. 40. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Indennità giornaliera da ingessatura" e inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- la certificazione medica attestante l'avvenuta applicazione e l'avvenuta rimozione del gesso o del tutore immobilizzante.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 41. - PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si con-

viene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

Art. 42. - SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dell'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art. 43. - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidazione dell'indennizzo e al relativo pagamento, al netto della franchigia prevista.

SEZIONE V - ASSICURAZIONE RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS E DELLE LEZIONI DI SCI

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Ingegnatura: il mezzo di contenzione confezionato con gesso da modellare o con altri tutori immobilizzanti equivalenti.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Art. 44. - SOGGETTI ASSICURATI

È assicurata:

- la persona fisica, residente in Italia, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza.

Art. 45. - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia Rimborso del Costo dello Skipass e delle Lezioni di Sci, di cui al paragrafo Rimborso del Costo dello Skipass e delle Lezioni di Sci, che Europ Assistance si impegna a fornire all'Assicurato, è dovuta a condizione che l'Assicurato abbia subito un infortunio durante la pratica, non a titolo professionale, dello sci, snowboard e/o del pattinaggio sul ghiaccio. La garanzia è valida in tutte le località turistiche montane ricomprese nell'estensione territoriale di Polizza durante il periodo invernale e/o estivo sempre che gli impianti di risalita siano in funzione.

RIMBORSO DEL COSTO DELLO SKIPASS E DELLE LEZIONI DI SCI

Qualora l'Assicurato, in seguito ad infortunio, fosse ricoverato, per un periodo superiore a tre giorni, presso un Istituto di cura e/o fosse portatore di ingessatura, Europ Assistance rimborserà per il periodo di impossibilità allo svolgimento dell'attività dello sci, comprovata da certificazione medica, le spese per giorni di skipass e per le

Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione

eventuali lezioni di sci già pagati e non utilizzati, nel limite del massimale previsto.

Massimale

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di Euro 150,00 per Assicurato e per il periodo di validità della Polizza stessa, con il limite di Euro 15,00 giornaliere per il rimborso dello Skipass e di Euro 25,00 giornaliere per il rimborso delle lezioni di sci.**

Art. 46. - ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (**esclusa la Groenlandia**), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (**esclusi i Monti Urali**), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 47. - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i sinistri provocati o dipendenti da:

- a. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo**

- dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- c. dolo dell'Assicurato;**
- d. tentato suicidio o suicidio;**
- e. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sci estremo, salti dal trampolino con sci, guida ed uso di guidoslitte; sport aerei in genere, atti di temerarietà, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;**
- f. infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- g. mancato uso del casco protettivo come previsto dalla Legge 363/2003.**

Art. 48. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure

dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso skipass/lezioni di sci" e indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- le circostanze dell'accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- copia conforme all'originale della cartella clinica;
- certificato medico riportante i giorni di prognosi;
- originale dello skipass e/o della fattura di pagamento delle lezioni di sci.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 49. - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance rimborserà all'Assicurato una somma pari al costo sostenuto per lo skipass suddiviso per il numero di giorni della sua durata per la durata residua dello stesso e/o le lezioni di sci già pagate e non usufruibili.

Sci Noproblem - Condizioni di Assicurazione

■ COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:

non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall'Italia **800.111800**

dall'Italia o dall'estero Tel.: **+39.02.58.28.68.28**

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza;
- recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall'Italia il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1° Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze. L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.

Sci Noproblem - Informativa Privacy

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: predisposizione e stipulazione dei contratti, pagamento dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione amministrativo/contabile, attività statistiche);
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
 - c. con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato; tali trattamenti verranno effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, Europ Assistance Italia S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre società Europ Assistance in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
 - d. rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
 2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione del contratto (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
 - c. facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti delle Società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche di mercato anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax (1.c); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.d).
 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto in Italia e all'Estero, quali -a titolo esemplificativo- soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;
 - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;
 - c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;
 - d. altre Società Europ Assistance in Italia in caso di Suo consenso per le finalità di cui al punto 1.c.
- Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
- I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi - e sempre nel caso di finalità commerciali - al trattamento scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sci Noproblem - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI - Mod. 13465 – SCI NOPROBLEM versione “versione”

INTESTATARIO DI POLIZZA

Cognome e Nome/ Ragione sociale:			
Indirizzo:		Città:	Cap: Prov.:
Data nascita:	Comune di nascita:	Prov.:	Codice fiscale/ P.IVA:

DATI DI PREVENTIVO

Effetto ore 24 del:	Scadenza ore 24 del:	Durata	Frazionamento	Tacito rinnovo	Rata successiva	Pol. sostituita n°
		anni: mesi: gg:				

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE

PERSONE ASSICURATE spazio riservato per POLIZZA INDIVIDUALE / FAMIGLIA

COGNOME E NOME		DATA DI NASCITA	COGNOME E NOME		DATA DI NASCITA
1			2		
3			4		
5			6		
7			8		
9					

GARANZIE E MASSIMALI

GARANZIE	Massimali/Indennizzi (euro)	Premio Imponibile (euro)	Imposte (euro)	Premio Lordo (euro)

PREMIO

RAMI	Premio alla firma			Rate successive		
	Imponibile (euro)	Imposte (euro)	Lordo (euro)	Imponibile (euro)	Imposte (euro)	Lordo (euro)
Assistenza						
Infortuni						
R.C.						
Perdite Pecuniarie						
Totale						

MEZZI DI PAGAMENTO AMMESSI: accrediti diretti su conti correnti bancari e postali intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario, bollettino di conto corrente bancario, sistema POS e Carta di credito (ove l'intermediario lo consenta). Sono ammessi anche i pagamenti a mezzo di assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati ad Europ Assistance Italia S.p.A. e i pagamenti effettuati in contanti se l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non supera l'importo di Euro 750,00 (ad esclusione dei casi in cui la vendita avvenga a distanza).

L'Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 13466, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, l'Informativa Privacy, predisposto da Europ Assistance, s' impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.

Firma

L'Intestatario di Polizza letta l'Informativa Privacy:

- presta il consenso per il trattamento ed eventuale trasferimento all'estero dei Dati, ivi compresi dati sensibili, giudiziari e variazioni degli stessi, per le finalità di gestione ed esecuzione del Contratto;
- si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente Contratto, del contenuto dell'Informativa Privacy e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.;

☐ presta ☐ nega il consenso* per le finalità di: informazione e promozione commerciale dei prodotti delle società Europ Assistance in Italia, analisi delle scelte di consumo e ricerche di mercato; tali trattamenti potranno essere effettuati anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail o fax;

☐ presta ☐ nega il consenso* per la finalità di rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.

(*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: il Contraente è consapevole di poter in ogni momento modificare tali scelte scrivendo all'Ufficio Protezione Dati o collegandosi alla propria area riservata sul sito www.europassistance.it

Firma

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione/garanzia.

Europ Assistance Italia S.p.A.

CIO Vittorio Santi - CCO Valerio Chiaronzi
V.R. S. S.

DATA EMISSIONE PREVENTIVO:

VALIDITA' PREVENTIVO:

Sci Noproblem - Modulo Proposta di Polizza



Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

PREVENTIVO N.

Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI - Mod. 13465 – SCI NOPROBLEM versione “versione” ALLEGATO 1

PERSONE ASSICURATE	
COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	